



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 292 DEL 28 NOV. 2022

OGGETTO: Annullamento parziale d'ufficio ex art. 21-*nonies*, della L. 241/1990, del decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale n. 238 del 30/12/2021.

NOTE PER LA TRASPARENZA: il presente provvedimento annulla parzialmente, ex art. 21-*nonies*, della L. 241/1990, il decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale n. 238 del 30/12/2021.

## DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

### IL DIRETTORE

RICHIAMATO il D.L. 80/2021, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*", convertito con modificazioni dalla L. 113/2021 e in particolare l'art. 9, rubricato "*Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR*".

VISTO il DPCM del 12/11/2021, relativo al riparto delle risorse, finanziate dall'Unione europea, per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, al cui art. 5 viene disposto, al primo comma, che "*le Regioni [...] provvedono al conferimento degli incarichi entro dicembre 2021 sulla base delle procedure previste dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*" e, al secondo comma, che "*per i fini di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ricorrendo al portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, attraverso le procedure disciplinate dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 14 ottobre 2021, entro dieci giorni dalla presentazione dei fabbisogni di cui all'art. 3, fornisce alle regioni e province autonome di cui al comma 1 un elenco di professionisti ed esperti coerente con i fabbisogni indicati, da utilizzare ai fini delle procedure selettive*".

VISTO il Decreto Ministeriale del 14/10/2021, nel quale sono definite le modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di alta specializzazione per il PNRR;

ATTESO CHE in data 30/11/2021 sono stati pubblicati sul Portale del reclutamento ([www.inpa.gov.it](http://www.inpa.gov.it)) gli avvisi di selezione dei professionisti ed esperti, aventi scadenza 6/12/2021 alle ore 24:00;

ATTESO CHE il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (a seguire DFP), tramite la nota acquisita al protocollo regionale con segnature n. 0578380 del 13/12/2021, ha trasmesso gli elenchi dei soggetti che hanno presentato, nei termini previsti dai predetti avvisi, la loro candidatura alle selezioni per l'ambito territoriale della Regione del Veneto;

VISTO, nello specifico, l'avviso di selezione per Architetti (afferre anche all'ambito territoriale della Regione del Veneto) il quale prevedeva quale requisito per la partecipazione l'iscrizione all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (a seguire OAPPC);

CONSIDERATO CHE il possesso di detto requisito era necessario, prima di tutto, ai fini dell'iscrizione agli elenchi del Portale del reclutamento INPA, come espressamente previsto ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. d), del citato DM 14/10/2021 e che il suo possesso, ai sensi del successivo comma 3, era richiesto anche all'atto del conferimento dell'incarico professionale;

ATTESO CHE tra i nominativi dei candidati, trasmessi dal DFP alla Regione del Veneto, era presente, con riferimento alla selezione di Architetti, quello dell'Arch. OMISSIS, il quale all'atto della registrazione al Portale del reclutamento, nonché in sede di presentazione della sua candidatura (redatta secondo il format e attraverso la piattaforma digitale predisposti dal DFP) ha dichiarato, con valore di autocertificazione ai sensi dell'art. 46, DPR 445/2000 e secondo quanto previsto dall'art. 3, co. 2 del citato DM 14/10/2021, di essere iscritto all'OAPPC di OMISSIS indicando il numero e la data di iscrizione;

ATTESO CHE, ai sensi dell'art. 3, co. 6, della Disciplina per il conferimento degli incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, approvata con decreto direttoriale n. 231 del 10/12/2021, all'esito delle procedure di selezione, con successivo decreto direttoriale n. 238 del 30/12/2021 sono stati individuati i soggetti a cui conferire l'incarico di collaborazione professionale, tra i quali risulta anche l'Arch. OMISSIS nella sua dichiarata qualifica professionale di architetto iscritto al relativo albo detenuto dall'OAPPC di OMISSIS

PRESO ATTO CHE, in esecuzione del decreto di cui al punto che precede, in data 31/12/2021 l'Amministrazione regionale ha sottoscritto con l'Arch. OMISSIS il contratto per l'incarico professionale di collaborazione a esperto con profilo di architetto;

DATO ATTO CHE in merito alle molteplici dichiarazioni rese dai candidati, tenuto conto delle esigenze di economicità procedimentale e di speditezza dell'azione amministrativa, la Direzione Organizzazione e Personale ha svolto le verifiche di cui all'art. 71, DPR 445/2000 compatibilmente con le tempistiche legate alla durata del procedimento, la cui scadenza era fissata al 31/12/2021 (art. 5, co. 1, DPCM del 12/11/2021), con l'inevitabile effetto che alcuni controlli, tra cui quello riguardante le dichiarazioni rese dall' OMISSIS, sono stati eseguiti in un momento successivo;

ATTESO CHE, con comunicazione acquisita al protocollo regionale con segnature n. 0429221 del 16/09/2022, il Servizio di controllo e rendicontazione PNRR presso il DFP, segnalava all'Amministrazione regionale che, a seguito delle verifiche di secondo livello poste in essere dallo stesso Dipartimento circa la regolarità delle procedure per la selezione degli esperti/professionisti, propedeutiche alle iniziative necessarie per l'accredito delle anticipazioni delle risorse economiche previste dalla progettualità, ivi compresa la procedura per la ricerca di architetti a cui ha partecipato l'Arch. OMISSIS, è emerso che quest'ultimo "non risulta attualmente iscritto all'albo professionale di riferimento";

PRESO ATTO CHE con propria nota prot. n. 0438176 del 23/09/2022 è stato chiesto all'Arch. OMISSIS di presentare chiarimenti e osservazioni in merito al sopra virgolettato rilievo formulato dal Servizio di controllo e rendicontazione PNRR presso il DFP;

ATTESO CHE il rapporto obbligatorio intercorrente tra l'Arch. OMISSIS l'amministrazione regionale, compresa la corresponsione degli emolumenti richiesti e non ancora liquidati, è stato cautelatamente e prontamente sospeso, notiziando di ciò l'interessato con la nota di cui al punto che precede, in attesa di ricevere i rilievi che quest'ultimo era stato invitato a presentare;

TENUTO CONTO CHE le precisazioni pervenute dal OMISSIS e acquisite al protocollo regionale con segnature n. 0440889 del 26/9/2022, non sono risultate sufficienti a dimostrare la sua effettiva iscrizione all'albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori detenuto dall'OAPPC di OMISSIS o da altro ordine territoriale;

ATTESO CHE il Servizio di controllo e rendicontazione PNRR presso il DFP, dopo essere stato notiziato del predetto riscontro inviato dall'Arch. OMISSIS all'Amministrazione regionale, ha trasmesso, con nota acquisita al protocollo regionale con segnature n. 0491996 del 21/10/2022, una relazione finale sull'attività di controllo svolta

in merito alla regolarità delle procedure per la selezione degli esperti/professionisti, nella quale, oltre ad essere confermata *“l’attuale mancata iscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori da parte dell’esperto OMISSIS”*, veniva, altresì, evidenziato come la spesa sostenuta in relazione all’attività svolta *sine titulo* dal predetto non potesse rientrare tra quelle ammesse al rimborso da parte dell’Unione europea;

TENUTO CONTO CHE quanto segnalato dal Servizio di controllo e rendicontazione PNRR risulta confermato dal prospetto storico trasmesso dall’OAPPC di OMISSIS (acquisito al protocollo regionale con segnatura n. 499305 del 16/10/2022) dal quale si evince che *“l’ach. OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS C.F. OMISSIS è stato iscritto presso l’Ordine Architetti P.P.C. di OMISSIS con il n. OMISSIS dal OMISSIS”*;

ATTESO CHE l’Amministrazione regionale, per le ragioni di cui sopra, ritenendone sussistenti i presupposti di fatto e di diritto, in data 3/11/2022 avviava apposito procedimento amministrativo finalizzato alla emanazione del provvedimento di secondo grado, consistente nell’annullamento d’ufficio, ex art. 21-*nonies*, co. 1, della L. 241/1990, del sopra richiamato decreto direttoriale n. 238 del 30/12/2021, nella parte in cui, all’Allegato A, l’Arch.

OMISSIS è stato individuato quale soggetto idoneo a cui conferire l’incarico di collaborazione professionale in qualità di esperto con profilo di architetto;

TENUTO CONTO CHE, con nota prot. n. 0510274 del 3/11/2022, all’Arch. OMISSIS è stata trasmessa formale comunicazione di avvio del suddetto procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della L. 241/1990, invitandolo espressamente a presentare le proprie osservazioni entro la data del 15/11/2022;

VALUTATE le osservazioni pervenute dall’Arch. OMISSIS, acquisite al protocollo regionale con segnatura n. 0517246 del 8/11/2022;

RITENUTO CHE tali osservazioni, oltre a non dimostrare sul piano fattuale e/o documentale il possesso del necessario requisito di iscrizione all’albo professionale di riferimento, nemmeno risultano essere condivisibili sul piano strettamente logico-giuridico, ad esempio laddove vi è scritto che tale requisito fosse da intendersi alla stregua di un mero *“titolo atemporale avente un qualificato peso curriculare di esperienza professionale”*, posto che lo stesso requisito era, invece, espressamente previsto, sia nell’avviso di selezione a cui ha partecipato l’Arch. OMISSIS sia all’art. 2, co. 1, lett. d), del DM 14/10/2021, ai fini dell’iscrizione agli elenchi del Portale del reclutamento INPA, così come anche all’art. 2, co. 3, del citato DM, ai fini del conferimento dell’incarico professionale;

ACCERTATO CHE l’Arch. OMISSIS alla data attuale risulta carente del requisito di iscrizione all’albo professionale di riferimento e che già lo fosse stato, non solo nel momento in cui ha presentato la propria candidatura per partecipare alla procedura selettiva *de quo*, bensì anche quando egli ha effettuato la registrazione al relativo elenco del Portale del reclutamento INPA;

CONSIDERATO CHE per le predette ragioni, egli non avrebbe avuto titolo a partecipare alla procedura di selezione di cui all’Avviso pubblico per la ricerca di Architetti pubblicato sul Portale del reclutamento INPA in data 30/11/2021, come nemmeno avrebbe avuto titolo per risultare tra i soggetti idonei, di cui all’Allegato A al decreto direttoriale n. 238 del 30/12/2021, a cui conferire l’incarico di collaborazione professionale in qualità di esperto con profilo di architetto e di conseguenza nemmeno per sottoscrivere il relativo contratto con l’amministrazione regionale;

RITENUTO CHE, per le ragioni sopraddette, il citato decreto direttoriale n. 238 del 30/12/2021, nella parte in cui, all’Allegato A, l’Arch. OMISSIS è stato individuato quale soggetto idoneo a cui conferire l’incarico di collaborazione professionale, in qualità di esperto con profilo di architetto, risulti affetto da vizio di legittimità originaria, ex art. 21-*octies*, della L. 241/1990, per essere stato adottato in violazione delle disposizioni che disciplinano la procedura di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR ex art. 9 del D.L. 80/2021, conv. con mod. dalla L. 113/2021 e tra queste, oltre all’articolo testé citato, l’art. 5, co. 1, DPCM del 12/11/2021, l’art. 2, co. 3, DM del 14/10/2021, oltre alle disposizioni richiamanti il principio di legalità e di buon andamento di cui all’art. 1, L. 241/1990 e di cui all’art. 97 Cost.;

RITENUTO CHE sulla base delle risultanze istruttorie di cui al presente procedimento sussistano preminenti e superiori ragioni di interesse pubblico all’esercizio dell’autotutela, riconducibili primariamente ai principi costituzionali di legalità, buon andamento e imparzialità ai quali deve informarsi l’agire amministrativo;

RITENUTO CHE la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico all'annullamento della parte del provvedimento considerata illegittima, come sopra individuata, sia tutt'ora attuale e concretamente riconducibile, sia all'esigenza di far cessare ulteriori effetti *contra legem* determinatisi con la illegittima individuazione dell'Arch.

OMISSIS quale soggetto idoneo a cui conferire l'incarico di collaborazione professionale in qualità di esperto con profilo di architetto pur in assenza del prescritto requisito di iscritto all'albo professionale di riferimento, sia al fatto che la sua attività *sine titulo* non possa rientrare, come specificato nella succitata relazione trasmessa dal Servizio di controllo e rendicontazione PNRR presso il DFP, tra quelle ammesse al rimborso da parte dell'Unione europea, procurando, così un danno economico all'Amministrazione e all'intera collettività pubblica;

CONSIDERATO CHE non può sussistere un legittimo affidamento da parte dell'Arch. OMISSIS in quanto quest'ultimo, nel partecipare alla selezione *de quo*, non poteva non conoscere le regole, da lui stesso espressamente accettate in fase candidatura, previste nel relativo Avviso pubblico, comprese le sopra richiamate disposizioni e quelle che regolano l'attività amministrativa in generale e in particolare quelle in materia di dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR 445/2000, di talché lo stesso non poteva non essere consapevole di non possedere tutti i prescritti requisiti di partecipazione alla predetta selezione e nello specifico quello relativo alla iscrizione all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, contrariamente a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, oltre che in fase di registrazione al relativo elenco del Portale del reclutamento INPA;

RILEVATA, infine, la insussistenza di specifiche ragioni ostative all'annullamento d'ufficio sotto il profilo del lasso temporale trascorso e degli ulteriori interessi coinvolti;

VISTO l'art. 97 della Costituzione;

VISTO l'art. 9 del D.L. 80/2021, conv. con mod. dalla L. 113/2021 e ss.mm.ii "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*";

VISTO il DM del 14/10/2021 "*Modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR*";

VISTO il DPCM del 12/11/2021 "*Riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR*";

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il DPR 445/2000 e ss.mm.ii. "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

VISTO D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTO l'art. 4 della L.R. 54/2012 "*Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"*";

VISTA la DGR 1253/2022 "*Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione*";

VISTO il Decreto direttoriale n. 231 del 10/12/2021;

VISTO il Decreto direttoriale n. 238 del 30/12/2021;

ATTESTATA la avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

## DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-*nonies*, della L. 241/1990, l'annullamento d'ufficio, avente efficacia *ex tunc*, del proprio precedente decreto n. 238 del 30/12/2021, limitatamente alla parte in cui,

all'Allegato A, l'Arch. OMISSIS , nato a OMISSIS il OMISSIS è stato individuato e utilmente collocato nella relativa graduatoria, quale soggetto idoneo a cui conferire l'incarico di collaborazione professionale, in qualità di esperto con profilo di Architetto, per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR ex art. 9, D.L. 80/2021, conv. con mod. dalla L. 113/2021;

3. di dare atto che il contratto sottoscritto dall'Arch. OMISSIS e l'Amministrazione regionale in data 31/12/2021, risulta invalido *ab origine*;
4. di porre in essere, seguendo le procedure interne dell'Amministrazione regionale, le dovute azioni e i provvedimenti all'uopo necessari per ottenere l'immediata restituzione, da parte dell'Arch. OMISSIS OMISSIS delle somme che egli abbia indebitamente percepito, dall'Amministrazione regionale a seguito dell'attività svolta *sine titolo*, oltre alle ulteriori ed eventuali iniziative necessarie al recupero del credito, qualunque ne sia la natura;
5. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alle registrazioni contabili conseguenti;
6. di trasmettere copia conforme all'originale del presente provvedimento all'Arch. OMISSIS , avendo cura di indicare, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3, co. 4, della L. 241/1990, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere avverso il presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 15 e 23 del D.lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", alle sottosezioni "Consulenti e collaboratori" e "Provvedimenti", avendo cura di adottare le prescritte cautele in materia di trattamento dei dati personali;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dott. Giuseppe Franco

